

# COMUNE DI MARENO DI PIAVE

---

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE  
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.04.2016 N. 50 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

---

Approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 85 in data 25.09.2018

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI  
CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.04.2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER  
FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE INCREMENTI DEI  
COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

ART. 10 - INCENTIVI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA  
APPALTANTE

ART. 11 - CASI PARTICOLARI

ART. 12 - RINVIO

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Codice degli appalti.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- ÷ attività di programmazione della spesa per investimenti;
- ÷ attività per la verifica preventiva dei progetti;
- ÷ attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- ÷ attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- ÷ attività di responsabile unico del procedimento;
- ÷ attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- ÷ collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- le forniture di acquisto di beni di consumo;
- le manutenzioni ordinarie e le manutenzioni straordinarie che non richiedono attività preparatorie;
- tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, ovvero, gli affidamenti diretti di importo inferiore a €. 20.000,00 ed i lavori in amministrazione diretta;

## **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

#### **Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche**

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) per opere e lavori fino alla soglia di cui alla lettera a) dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo pari o superiori alla soglia di cui alla lettera a) dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il fondo è pari al 1,8% dell'importo a base di gara.

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) per servizi o forniture fino alla soglia di cui alla lettera c) dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo pari o superiori alla soglia di cui alla lettera c) dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il fondo è pari al 1,8% dell'importo a base di gara;

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile Titolare di posizione organizzativa ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.

#### **Art. 5 - Gruppo di lavoro**

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono previamente individuati dal Responsabile titolare di

Posizione organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa di cui al comma 1, sentito il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), salvo il caso in cui i due ruoli coincidano.

3. Il provvedimento del Responsabile titolare di posizione organizzativa competente che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, collima 4, del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le quote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, in funzione delle attività specifica svolta.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile titolare di posizione organizzativa di cui al comma 1, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento viene svolto dal Responsabile titolare di posizione organizzativa.

#### **Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione**

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

<b>INCENTIVI PER LAVORI ED OPERE</b>		
<b>Fasi del procedimento</b>	<b>Descrizione attività specifica</b>	<b>Quota</b>
a. Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli Appalti)	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%
b. Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice dei Appalti)	attività di verifica dei progetti e loro validazione	10%

c. Fasi di affidamento	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	15%
d. Fase della esecuzione	direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	25%
e. Responsabilità del procedimento (ufficio del R.U.P.)	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	45%
Totali		100%

INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE		
Fasi del procedimento	Descrizione attività specifica	Quota
a. Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli Appalti)	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	5%
b. Fasi di affidamento	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	25%
c. Fase della esecuzione	direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	25%
d. Responsabilità del procedimento (ufficio del R.U.P.)	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	45%
Totali		100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici

o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% delle corrispondenti aliquote relativamente alle lettere c) - d) - e) per lavori e opere e, relativamente alle lettere b) - c) e d) per i servizi e le forniture. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
5. La quota destinata ai collaboratori viene suddivisa tra i collaboratori stessi in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta come previamente individuata con determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa ai sensi del precedente art. 5 e successivamente accertata dallo stesso Responsabile con propria determinazione a conclusione del relativo procedimento.
6. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Accertamento delle attività svolte**

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile titolare di posizione organizzativa del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto dei termini fissati nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali spettanti in relazione ai rispettivi incarichi svolti.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo e documentato, da parte del titolare di Posizione organizzativa che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

#### **Art. 8 - Liquidazione dei compensi**

1. Il Responsabile titolare di posizione organizzativa che ha costituito il gruppo di lavoro **comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi.** Il titolare di Posizione organizzativa provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
  - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
  - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);

- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
- 3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Comunale, per scopi contemplati al comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 20/2016 e s.m.i..
- 4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Stipendi in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite sarà erogata nell'annualità successiva.
- 5. Nel caso in cui sia direttamente interessato il Titolare di Posizione Organizzativa l'importo sarà liquidazione dal Segretario Generale;

#### **Art. 9 - riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti**

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 5 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. Quando i suddetti termini o i costi fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, che avrà la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dall'incaricato, fornisce al Segretario le motivazioni dei ritardi e dispone con proprio atto la riduzione dei compensi ai sensi del precedente art. 7.
4. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.
5. L'Ente ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.
6. La somma che residua costituisce economia.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

#### **Art. 10 - incentivi per attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante o centrale di committenza nell'espletamento delle



procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente convenzionato è tenuto a versare su richiesta, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante o centrale di committenza, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dal comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento.

#### **Art. 11 - Casi particolari**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Ente, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

2. E' possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 14 del CCNL 22.1.20004; questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

#### **Art. 12 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

#### **Art. 13 - Entrata in vigore e fase transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta comunale che lo approva.

2. Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazioni della Giunta comunale n. 19 e 20 del 27 gennaio 2004.